



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U. prot CTVA - 2013 - 0002116 del 13/06/2013

Pratica N.:

Prof. Mittente:



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot DVA - 2013 - 0014083 del 17/06/2013

Al Sig. Ministro
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

Sede

Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali

Sede



OGGETTO: I.D. VIP 2027 trasmissione parere n. 1248 CTVA del 7 giugno 2013. Richiesta di parere art. 9 D.M. 150/07 Porto Marghera, riqualificazione area industriale, conversione da ammoniacca a GPL dell'impianto di stoccaggio refrigerato. Parere CTVA 1141 DEL 21/12/2012. Richiesta chiarimenti in merito alle raccomandazioni n. 1 e 2, proponente Eni Spa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 7 giugno 2013.

Si saluta.

Il Segretario della Commissione
(avv. Sandro Campitongo)

All. c/s

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-06
CTVA-US-06_2013-0177.DOC

DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il Segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta
di N° 8 fogli è conforme al
suo originale.

Roma, li 13-06-2013



[Handwritten signatures and initials]

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 1248 del 7 Giugno 2013

Progetto	Parere Art. 9 DM 150/07 Riqualificazione area industriale di Porto Marghera: Conversione da Ammoniaca a Gas di Petrolio Liquefatto
Proponente	ENI S.p.A. Divisione R&M

[Extensive handwritten notes, signatures, and initials surrounding the table and at the bottom of the page]

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

CONSIDERATO che in data 06/09/2012 con nota acquisita con prot. n. DVA-2012-0021718 del 11/09/2012 la Società ENI S.p.A. divisione R&M ha presentato la domanda per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il progetto "Riqualificazione area industriale di Porto Marghera: Conversione da Ammoniaca a Gas di Petrolio Liquefatto dell'impianto di stoccaggio refrigerato";

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere n.1141 del 21/12/2012;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali non ha ancora predisposto il Decreto di Compatibilità Ambientale in quanto ancora in attesa dei pareri del MIBAC e della Regione Veneto;

VISTA la nota prot. DVA-2013-0010034 del 02/05/2013 con la quale veniva trasmessa a CTVA la nota prot. n. 2013/41123 del 24/01/2013, acquisita al prot. CTVA 2013-001513 del 03/05/2013, con cui la Direzione Valutazioni Ambientali, "al fine di predisporre il Decreto di Compatibilità Ambientale, chiede chiarimenti in merito a tutte le raccomandazioni contenute nel suddetto parere ed in particolare le prescrizioni n.1 e n.2 che citano testualmente :

1. Il Proponente dovrà presentare al MATTM e ad ARPAV un Piano di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo conforme al DM MATTM 10 agosto 2012, n. 161.
2. Prima dell'inizio delle attività di realizzazione delle opere di progetto, il proponente dovrà acquisire tutte le autorizzazioni territoriali necessarie sulla base dell'attuale normativa a livello regionale, provinciale e comunale.

La Direzione nella citata nota rileva rispettivamente che la prescrizione n.1 "appare in contrasto con quanto disposto dall'art.5, comma 1 del D.M. 161 del 10/08/2012" e la prescrizione n.2 "appare in contrasto con quanto disposto dall'art.26, comma 4 del D.Lgs. 152/2006";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

VISTO il parere favorevole della Commissione n. 1141 del 21.12.2012;

CONSIDERATO e VALUTATO CHE

- nel per quanto riguarda la prescrizione n. 1 il cui testo precisa che *"Il Proponente dovrà presentare al MATTM e ad ARPAV un Piano di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo conforme al DM MATTM 10 agosto 2012, n. 161"* va detto che le attività realizzative per l'adeguamento delle strutture esistenti al nuovo utilizzo contemplano solo limitate attività di scavo e movimento terra (1.900 m³ stimati, da riutilizzarsi in loco in massima parte) prevalentemente derivanti dal consolidamento delle fondazioni per la realizzazione dei basamenti e pavimentazioni delle pensiline di carico prodotti, e della trincea per il piping. L'intervento si inserisce nell'area SIN di *"Venezia Porto Marghera ed Aree limitrofe"* per il quale è in atto il *"Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni del Nuovo petrolchimico di Marghera (VE)"*, approvato con Decreto definitivo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n. 4755/QDV/DI/B del 02.07.2008. Il Proponente nello SIA ha posto l'attenzione sul fatto che nessuno degli adeguamenti strutturali previsti per la conversione degli impianti a stoccaggio refrigerato di GPL/propano interessa porzioni di terreno coinvolte nel Progetto di bonifica dei terreni. Il progetto, quindi, insiste su porzioni di aree non contaminate facenti comunque parte di una più ampia area oggetto di un progetto di bonifica già approvato ed in fase di attuazione. Ciò è stato ribadito dal proponente con la nota acquisita al prot. CTVA 2013/000198 del 05/06/2013 con cui è stato riaffermato che detti terreni *"insistono su aree non contaminate ... pertanto ...risultano utilizzabili come sottoprodotto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione e gli stessi verranno utilizzati ai fini della costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono stati scavati"*
- La prescrizione n. 2 che così recita *"Prima dell'inizio delle attività di realizzazione delle opere di progetto, il proponente dovrà acquisire tutte le autorizzazioni territoriali necessarie sulla base dell'attuale normativa a livello regionale, provinciale e comunale"* deve essere intesa come riferita a tutte le autorizzazioni di natura non ambientale e pertanto non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. Ad ogni buon conto nel corpo del parere si fa riferimento e si valuta come ambientalmente compatibile *"L'emissione dovuta al mantenimento della fiamma pilota, alimentata con metano di rete (per un consumo stimato in ca. 7 Kg/h), (che) rimane invariata nel passaggio dall'assetto di riferimento a quello in progetto, in quanto la funzionalità della torcia è necessaria in entrambi gli assetti; tuttavia, è stato valutato positivamente il fatto che nell'assetto di progetto viene meno la quota di consumo di metano ausiliario alla combustione in caso di sfiato in torcia, necessario invece nell'assetto ad ammoniaca. Complessivamente, l'impatto del progetto relativo al sistema torcia è lievemente migliorativo, nel contesto del polo petrolchimico multi societario"* (pag. 9 del parere). Tale valutazione positiva è stata operata in ossequio alle indicazioni contenute nella nota prot. DVA-2011-001090 del 20 01 2011, che in osservanza della nuova formulazione dell'art. 269, comma 14, del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 che ha abrogato la lettera "I" di detto articolo con la conseguenza che mentre antecedentemente alla entrata in vigore della novella, gli impianti di emergenza e sicurezza non necessitavano di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, attualmente a tali impianti si applica la disciplina prevista dall'articolo 271, comma 14. Quest'ultimo articolo introduce il principio dell'esenzione dall'obbligo di rispettare i valori limite di emissione in atmosfera solo in *"periodi in cui si verificano anomalie o guasti"* o altre condizioni predefinite. In considerazione di ciò le emissioni in atmosfera degli impianti di emergenza e sicurezza devono essere espressamente autorizzate al pari di qualunque altra emissione in atmosfera, nel rispetto delle norme generali definite al titolo V del D.Lgs. 152/06. Orbene nel caso in specie è stata operata

un'istruttoria su impianto non ricadente ad Autorizzazione Integrata Ambientale, né detto impianto è tecnicamente funzionalmente connesso ad uno di tali impianti. Ne consegue che il Proponente ha indicato nell' "Elenco delle autorizzazioni ai fini dell'esercizio dell'impianto in oggetto" allegato allo SIA l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della torcia di sicurezza, come una di quelle da conseguire demandandone, in assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del MATTM, la competenza alla "Regione del Veneto". Ciò premesso, anche in assenza di un esplicito riferimento normativo, data la particolarità del caso, si è, in ossequio a quanto disposto dall'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, provveduto a valutare gli effetti ambientali delle emissioni della torcia di sicurezza, autorizzando in tal modo l'esercizio della stessa.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

di modificare il contenuto del parere n.1141 del 21.12.2012 in merito al progetto di "Riqualificazione area industriale di Porto Marghera: Conversione da Ammoniaca a Gas di Petrolio Liquefatto dell'impianto di stoccaggio refrigerato" nel modo che segue:

- **Cassare la prescrizione n.1**, tenuto conto del fatto che non siamo in presenza di aree oggetto di interventi di bonifica ed in ossequio alla dichiarazione del proponente acquisita al prot. CTVA 2013/000198 del 05/06/2013 che ribadisce che i 1900 m³ di terreni movimentati "insistono su aree non contaminate ... pertantorisultano utilizzabili come sottoprodotto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione e gli stessi verranno utilizzati ai fini della costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono stati scavati" ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006;
- Per quanto riguarda la **prescrizione 2** ai fini dell'istanza per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, la torcia di sicurezza può essere autorizzata alle seguenti condizioni e con la seguente prescrizione che integra il parere n. 1141 del 21.12.2012 :

ai sensi e nei limiti dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'installazione e all'esercizio dello stabilimento costituito dall'impianto stoccaggio refrigerato di GPL e propano a pressione atmosferica di volume nominale pari a 50.000 m³ complessivi, in relazione agli impianti indicati nelle premesse si devono rispettare i valori limite di emissione, le portate massime e le prescrizioni [di legge] di seguito riportati, le condizioni impiantistiche e di esercizio indicate nelle premesse e tutte le altre disposizioni applicabili per effetto del decreto legislativo n. 152/2006.

EMISSIONE P1: Torcia BT306 (occasionale)

- in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale
 - l'efficienza di combustione non deve essere inferiore al 99%
 - non deve essere contemplato altro tipo di combustione di prodotto in torcia se non in caso di attivazione automatica in presenza di condizioni operative anomale o di situazioni incidentali tali da determinare una sovrappressione nei serbatoi o nel piping di connessione.
- Con l'effetto che il quadro prescrittivo sarà in tal modo articolato :
1. Ai sensi e nei limiti dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'installazione e all'esercizio dello stabilimento costituito dall'impianto stoccaggio refrigerato di GPL e propano a pressione atmosferica di volume nominale pari a 50.000 m³ complessivi, in relazione agli impianti

indicati nelle premesse si devono rispettare i valori limite di emissione, le portate massime e le prescrizioni [di legge] di seguito riportati, le condizioni impiantistiche e di esercizio indicate nelle premesse e tutte le altre disposizioni applicabili per effetto del decreto legislativo n. 152/2006

EMISSIONE P1: Torcia BT306 (occasionale)

in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale

l'efficienza di combustione non deve essere inferiore al 99%

non deve essere contemplato altro tipo di combustione di prodotto in torcia se non in caso di attivazione automatica in presenza di condizioni operative anomale o di situazioni incidentali tali da determinare una sovrappressione nei serbatoi o nel piping di connessione.

2. Il Proponente dovrà comunicare all'ARPAV i luoghi dove saranno smaltiti i vari rifiuti prodotti, compresi quelli derivanti dalla perforazione, e le eventuali terre da scavo non riutilizzate, nonché il volume per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto e copia dei titoli abilitativi delle ditte che si occuperanno del trasporto e del trattamento rifiuti.
3. Relativamente al monitoraggio degli impatti sulla qualità dell'aria in fase di costruzione e di esercizio:
 - entro un anno dall'entrata in funzionamento del nuovo impianto dovrà essere presentata ad ARPAV e al MATTM una relazione aggiornata riguardante la valutazione delle emissioni fuggitive di gas.
4. Il Proponente dovrà presentare al MATTM almeno tre anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all'attuazione della dismissione dell'impianto di stoccaggio, prevedendo la rimozione delle strutture installate ed il recupero delle aree interessate con l'obiettivo di perseguire il miglioramento paesaggistico-ambientale dell'area; il piano dovrà contenere anche l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento atte a garantirne l'attuazione.

Dovranno essere rispettate, inoltre le seguenti raccomandazioni :


- A. Durante le attività di cantiere, dovrà essere limitato all'indispensabile l'utilizzo di mezzi e macchinari, e tutti i mezzi dovranno essere in buone condizioni di manutenzione.
- B. Al fine di limitare la produzione di polveri nei cantieri, si dovrà procedere in caso di necessità alla bagnatura delle gomme degli automezzi e alla umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti.
- C. Tutte le infrastrutture obsolete presenti dovranno essere recuperate e adeguatamente smaltite da parte del soggetto interessato; nella fase di scavo dovranno essere recuperate anche le preesistenti tubature, ove ancora esistenti, ed avviate a smaltimento.
- D. L'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere realizzata in maniera tale da garantire la sicurezza senza creare disturbi o impatti negativi sull'ambiente, con opportuna orientazione dei fasci luminosi non verso l'alto.

L'ottemperanza alle prescrizioni 1, 2 dovrà essere verificata da ARPA Veneto;

L'ottemperanza alla prescrizione 3 dovrà essere verificate dal MATTM e dall'ARPA Veneto;

L'ottemperanza alla prescrizione 4 dovrà essere verificata dal MATTM almeno 3 anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe.

Guido Monteforte Specchi
(Presidente)




Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)


Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)
Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA
Speciale)

ASSENTE


Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)




Prof. Saverio Altieri



Prof. Vittorio Amadio




Dott. Renzo Baldoni



Dott. Gualtiero Bellomo

ASSENTE

Avv. Filippo Bernocchi




ASSENTE

Ing. Stefano Bonino

ASSENTE

Dott. Andrea Borgia




ASSENTE

Ing. Silvio Bosetti


Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande


Arch. Giuseppe Chiriatti




Arch. Laura Cobello




Prof. Carlo Collivignarelli



Dott. Siro Corezzi




Dott. Federico Crescenzi



Prof.ssa Barbara Santa De Donno




Cons. Marco De Giorgi



Ing. Chiara Di Mambro




Ing. Francesco Di Mino




Avv. Luca Di Raimondo

ASSENTE


Ing. Graziano Falappa



Arch. Antonio Gatto




Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini



Prof. Antonio Grimaldi




Ing. Despoina Karniadaki




Dott. Andrea Lazzari




Arch. Sergio Lembo



Arch. Salvatore Lo Nardo



Arch. Bortolo Mainardi




Avv. Michele Mauceri

ASSENTE

Ing. Arturo Luca Montanelli



Ing. Francesco Montemagno



Ing. Santi Muscarà




Arch. Eleni Papaleludi Melis



Ing. Mauro Patti

ASSENTE


Avv. Luigi Pelaggi



Cons. Roberto Proietti

ASSENTE

Dott. Vincenzo Ruggiero




Dott. Vincenzo Sacco®

ASSENTE

Avv. Xavier Santiapichi

ASSENTE


Dott. Paolo Saraceno



Dott. Franco Secchieri



Arch. Francesca Soro



Dott. Francesco Carmelo Vazzana



Ing. Roberto Viviani